

Capitolato speciale d'appalto

Accordo Quadro con Unico Operatore Economico

Procedura negoziata, in modalità telematica, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi, complementi per ufficio e arredi per locali di servizio e spogliatoi

R.A. 028/21/PN CIG. 8833646B47

Sommaro

Articolo 1	CONDIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 2	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	3
Articolo 3	DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO.....	4
Articolo 4	AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO.....	5
Articolo 5	INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO	6
Articolo 6	SOPRALLUOGO.....	6
Articolo 7	SPECIFICHE DEI PRODOTTI E CAMPIONATURE	7
Articolo 8	SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI.....	7
Articolo 9	FORNITURA DI ARTICOLI DIVERSI.....	7
Articolo 10	APPROVVIGIONAMENTO E MODALITA' DI CONSEGNA.....	8
Articolo 11	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE- MAGAZZINO FORNITURE.....	9
Articolo 12	CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'	9
Articolo 13	DURATA E MODALITA' DI GESTIONE DELL'ACCORDO QUADRO	10
Articolo 14	RESPONSABILE DEL CONTRATTO	10
Articolo 15	GARANZIA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA.....	10
Articolo 16	REPORTISTICA MENSILE	11
Articolo 17	GESTIONE DEI RECLAMI	11
Articolo 18	PENALI.....	12
Articolo 19	SUBAPPALTO	13
Articolo 20	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	14
Articolo 21	ONERI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE	15
Articolo 22	OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI ED IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DEL FORNITORE	18
Articolo 23	ONERI DI SPORT E SALUTE	19
Articolo 24	COPERTURE ASSICURATIVE.....	19
Articolo 25	GARANZIA DEFINITIVA	20
Articolo 26	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	21
Articolo 27	VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO / VERIFICA DI CONFORMITA'	22
Articolo 28	SOSPENSIONI E RIPRESE.....	23
Articolo 29	DOCUMENTI CHE REGOLANO L'ACCORDO QUADRO	23
Articolo 30	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	24
Articolo 31	DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO	25

Articolo 1 CONDIZIONI GENERALI

L'affidamento delle forniture e la relativa posa in opera come descritti dal presente capitolato costituiscono le attività regolamentate dall'Accordo Quadro che disciplina il presente affidamento per la fornitura e posa in opera di arredi, complementi per ufficio e arredi per locali di servizio e spogliatoi nelle varie sedi di Sport e Salute SpA. (d'ora in poi anche solo "Sport e Salute") dislocate su tutto il territorio nazionale.

I seguenti documenti costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro:

- a) Contratto;
- b) Lettera di invito e relativi allegati;
- c) Capitolato speciale d'appalto;
- d) Schede descrittive dei prodotti (Allegato 1);
- e) Specifiche tecniche delle forniture (Allegato 2);
- f) Elenco prezzi delle forniture (Allegato 3);
- g) Offerta economica presentata dal Fornitore;
- h) Leggi, regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano la fornitura oggetto dell'Accordo Quadro, ancorché non espressamente richiamate nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro, **basato su tre annualità**, ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi, complementi per ufficio e arredi per locali di servizio e spogliatoi da installare nelle varie sedi del Sport e Salute, dislocate su tutto il territorio nazionale, come meglio specificato nelle pagine successive.

In particolare la fornitura prevede 3 tipologie di arredi e relativi complementi, con le seguenti tipologie:

SERIE OPERATIVA

Descrizione
postazione di lavoro singola
postazione di lavoro doppia
mobile servizio
Armadi
Librerie
Sedie
cassettiere
appendiabiti
lampade da tavolo
pannelli divisorii

SERIE DIREZIONALE

Descrizione
scrivania
mobile servizio
armadi
librerie
sedie
cassettiere
appendiabiti
lampade da tavolo
pannelli divisorii

SERIE TECNICA

Descrizione
armadio spogliatoio
panca in legno
panca + attaccapanni integrati
attaccapanni a parete
sedie
cassettiere
luci soffitto
pannelli mobili

come meglio specificato negli Allegati 1 e 2 al presente Capitolato.

Le specifiche di dettaglio delle forniture, i tempi e i luoghi di installazione saranno comunicati, con successivi Ordini di acquisto, al Fornitore.

Articolo 3 DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'Accordo Quadro riguarda la regolamentazione dell'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi, complementi per ufficio e arredi per locali di servizio e spogliatoi nelle varie sedi del Sport e Salute, come indicato all'articolo 1 del presente capitolato speciale d'appalto, e sarà attuato attraverso l'emissione di Ordini di acquisto con la piena applicazione di tutte le condizioni contrattuali di cui all'Accordo Quadro.

La tipologia delle forniture, la quantità e la tempistica di installazione saranno determinati da Sport e Salute, fino alla concorrenza dell'importo massimo indicato al successivo articolo 4, in relazione alla programmazione su base nazionale delle eventuali necessità e dovranno essere conformi alle caratteristiche riportate negli allegati al presente.

L'operatore economico aggiudicatario del presente Accordo Quadro si impegna a:

- 1) eseguire le forniture ai prezzi unitari di cui all'Allegato 3 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara;

- 2) eseguire le forniture nei termini e con le modalità specificate nel presente capitolato;
- 3) garantire il servizio di assistenza post-vendita specificato al successivo articolo 21;
- 4) garantire la fornitura e posa in opera dei prodotti aggiuntivi eventualmente richiesti da Sport e Salute dopo la stipula del contratto.

Tutti i prodotti richiesti con la gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, oggetto del presente capitolato dovranno essere:

- conformi alle specifiche relative a ciascuna categoria di prodotto;
- privi di difetti intrinseci e che dovessero emergere anche in sede di controllo della campionatura secondo le specifiche indicate all'Allegato 2;
- conformi alle norme in materia antinfortunistica e a tutti i riferimenti tecnici-normativi definiti da norme, leggi e regolamenti nazionali ed europei per il settore degli arredi e complementi di arredo;
- conformi alle caratteristiche d'uso e di garanzia richieste per tali elementi;
- realizzati in conformità con i Criteri Ambientali Minimi di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 50/2016 e le ulteriori specifiche contenute nel d.M. 11/1/2017;
- consegnati e posti in opera presso le sedi indicate nell'ordine di acquisto;

Le singole forniture saranno attivate mediante Ordini di acquisto emessi da Sport e Salute come meglio specificato al successivo articolo 4.

Le forniture dovranno comprendere tutte le parti ed elementi costruttivi di ciascun prodotto, anche se non espressamente menzionati in dettaglio, necessari alla completa operatività e funzionalità di ogni elemento fornito.

Il Fornitore assume, con l'accettazione delle condizioni di partecipazione alla gara per il presente l'Accordo Quadro, responsabilità esclusiva in merito alle eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza di tutte le prescrizioni indicate incluse quelle di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti oltre che per eventuali pretese di terzi avanzate in relazione a danni diretti o indiretti derivanti da difetti occulti dei prodotti che dovessero emergere durante l'esecuzione della fornitura o successivamente al completamento della stessa.

Articolo 4 AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo massimo del presente Accordo è **di € 213.000,00 (duecentotredicimila euro)** IVA esclusa che costituisce limite di spesa non superabile per la fornitura e posa in opera degli arredi e complementi di arredo oggetto del presente capitolato.

L'importo sopra indicato rappresenta pertanto l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per Sport e Salute.

Sport e Salute non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016.

Il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

I prezzi a base d'asta di ciascuna tipologia di prodotto sono indicati nell'Allegato 3 al presente capitolato.

L'importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

A ciascuna Macrocategoria di prodotti è attribuito, nell'Allegato C "Modulo offerta economica", un peso in ragione dell'incidenza percentuale sul fabbisogno complessivo di Sport e Salute.

Tali percentuali rappresentano una stima orientativa e non vincolante che sarà utilizzata esclusivamente ai soli fini della ponderazione e valutazione delle offerte. Non dovranno pertanto ritenersi vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, l'Impresa affidataria si impegna a prestare le forniture e i servizi connessi sino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa sopra indicato.

Sport e Salute pertanto potrà acquistare prodotti anche in percentuali diverse da quelle espressamente comunicate.

Le forniture dovranno avere un importo minimo di € 1.000,00 (mille euro) IVA esclusa e saranno attivate mediante Ordini di acquisto da parte di Sport e Salute.

L'importo del singolo Ordine di acquisto sarà determinato applicando il ribasso offerto dal Fornitore nella gara relativa al presente Accordo Quadro sulle forniture richieste.

Gli importi relativi alle singole forniture saranno comprensivi degli oneri della sicurezza del cantiere in conformità con la normativa vigente in materia; tali costi della sicurezza non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Tutti gli importi delle singole forniture si intendono comprensivi di ogni onere per sopralluogo (se richiesto da Sport e Salute), lavorazione, imballaggio, trasporto, consegna, scarico, disimballaggio, posizionamento, montaggio, eventuale progettazione dell'ambiente da arredare (se richiesto da Sport e Salute) e ogni altro onere necessario all'installazione di tutti gli arredi e complementi di arredo in condizioni tali da rendere le forniture perfettamente funzionanti in conformità con la normativa vigente in materia.

Nell'importo omnicomprendente indicato sono inclusi anche gli oneri annessi, e non espressamente enunciati, necessari e complementari alle operazioni di trasporto (eventuale occupazione di suolo pubblico), spostamento, sollevamento meccanico delle forniture che si dovessero rendere necessari durante le fasi di scarico e posa in opera comprese le necessarie pratiche autorizzative presso gli uffici competenti.

Articolo 5 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dell'Accordo Quadro è stabilito sulla base delle voci dell'elenco prezzi allegato applicando il ribasso offerto in sede di gara.

Si specifica che nei prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi di ogni singolo Ordine di acquisto si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che, direttamente od indirettamente, concorra all'esecuzione ed al compimento della fornitura e installazione dei prodotti richiesti alle condizioni stabilite dal contratto.

Non è consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi Ordini di acquisto e per tutta la durata dello stesso Accordo, la revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1, del Codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a variazione del prezzo.

Articolo 6 SOPRALLUOGO

La verifica dello stato e delle caratteristiche dei luoghi da parte del Fornitore avverrà con le seguenti modalità:

- 1) per tutti gli Ordini di acquisto relativi a situazioni non complesse sia per lo stato dei locali interessati che per gli aspetti logistici, Sport e Salute trasmetterà al Fornitore una planimetria dei luoghi e non sarà necessario effettuare un sopralluogo;
- 2) nei casi in cui Sport e Salute ravviserà la necessità di effettuare un sopralluogo da parte del Fornitore, ne darà comunicazione all'interessato predisponendo le necessarie verifiche in loco.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico del Fornitore dell'Accordo o da un tecnico incaricato munito di delega con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Articolo 7 SPECIFICHE DEI PRODOTTI E CAMPIONATURE

Le specifiche tecniche dei prodotti sono riportate nell'**Allegato 2** - "Specifiche Tecniche" che costituisce parte integrante del presente capitolato.

Si ricorda, a tale proposito l'obbligatorietà dell'applicazione delle norme in materia di sostenibilità ambientale in conformità con quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 50/2016 e dal d.M.: 11/1/2017.

I concorrenti dovranno fornire, in sede di offerta iniziale per il presente Accordo Quadro, **a pena di esclusione**, una adeguata campionatura, corredata da documentazione tecnica, **dei componenti delle forniture proposte** in conformità con le specifiche tecniche richieste nell'Allegato 2. I criteri e le modalità per la campionatura degli arredi sono riportati in Lettera di invito.

Nelle offerte presentate dai concorrenti e nella conseguente valutazione dei prodotti avranno particolare importanza le caratteristiche strutturali e funzionali degli elementi proposti con particolare riguardo all'ergonomia che dovrà essere conseguita anche evitando ogni ostacolo o impedimento, di natura strutturale o costruttiva, che possa costituire intralcio alle normali funzioni cui l'elemento è destinato (come, ad esempio, delle traverse strutturali poste nella parte inferiore del piano di lavoro dei tavoli o delle scrivanie che non consentano una seduta agevole).

Articolo 8 SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI

I dati e le informazioni relative alle caratteristiche dimensionali dei singoli elementi di arredo e dei complementi sono riportate nell'**Allegato 1** – Schede tecniche dei prodotti - che oltre a costituire parte integrante del presente capitolato, contengono le indicazioni dimensionali di ciascun elemento, il codice univoco di riferimento, classe del materiale, tolleranze costruttive richieste.

Le schede tecniche hanno carattere indicativo per gli aspetti dimensionali e formali degli elementi che potranno avere le tolleranze produttive indicate nelle singole schede e modifiche formali legate al design dei singoli elementi. Resta ferma la facoltà di Sport e Salute di **individuare** eventuali elementi aggiuntivi o sostitutivi rispetto alle richieste presentate in sede di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Articolo 9 FORNITURA DI ARTICOLI DIVERSI

In relazione a sopraggiunte necessità, Sport e Salute si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, la fornitura di ulteriori prodotti, non previsti nelle tipologie indicate dalla presente gara.

Non costituisce modifica della fornitura l'eventuale richiesta, da parte di Sport e Salute, di:

- semplice variazione delle caratteristiche di finitura (colorazione arredi o dei pannelli di rivestimento) trasmesse al Fornitore entro 10 giorni dalla firma dei singoli Ordini di acquisto;
- eventuali predisposizioni negli arredi di fori e supporti per passaggio cavi;

- variazioni nell'utilizzo e montaggio di una stessa fornitura, sempre che non inficino la Certificazione del prodotto (es. un armadio basso richiesto ad uso sopralzo non può essere inteso come fuori gara).

Articolo 10 APPROVVIGIONAMENTO E MODALITA' DI CONSEGNA

In relazione al presente Accordo Quadro la stipula del contratto non costituisce diritto alcuno alla fornitura se non in rapporto alla effettiva necessità che verrà manifestata da Sport e Salute e fino alla concorrenza dell'importo complessivo indicato all'articolo 4.

La consegna e relativa installazione delle forniture sarà effettuata sulla base delle effettive necessità delle varie Sedi indicate e nelle quantità specificate nei relativi Ordini di acquisto e dovrà essere completata entro i termini fissati dagli stessi.

La consegna e il montaggio delle forniture richieste per ciascun Ordine di acquisto dovrà essere effettuata da personale munito di idoneo tesserino di riconoscimento esposto e visibile. Tale tesserino dovrà contenere la ragione sociale dell'appaltatore o subappaltatore, le generalità del lavoratore, la fotografia del lavoratore, la data di assunzione e il riferimento eventuale all'autorizzazione al subappalto.

Durante la consegna dovrà essere rilasciato al Referente di Sport e Salute un documento di trasporto (DDT) in duplice copia sottoscritto dallo stesso Referente di Sport e Salute sul quale sarà riportato l'elenco dettagliato delle forniture consegnate e il numero dell'Ordine di acquisto; tale documento non costituisce accettazione della fornitura che avverrà solo dopo l'espletamento di quanto previsto al successivo articolo 27. In caso di assenza dei dati indicati o di non conformità del documento, la fornitura sarà rifiutata.

Le forniture dovranno essere consegnate e installate entro un tempo minimo di 15 giorni e un tempo massimo di 45 giorni lavorativi (in relazione alla complessità della fornitura e dell'installazione) presso il luogo di destinazione indicato dall'Ordine di acquisto secondo le modalità che verranno concordate con il singolo Referente di Sport e Salute. La tempistica indicata decorre dalla data di ricezione dell'Ordine di acquisto.

Sport e Salute si riserva la possibilità di richiedere, per non ostacolare l'operatività lavorativa degli ambienti da arredare, una consegna frazionata della fornitura all'interno del periodo definito per il singolo Ordine di acquisto con modalità concordate con il Fornitore al fine di non determinare costi e tempi aggiuntivi rispetto a quanto contrattualmente concordato.

Entro i termini indicati il Fornitore provvederà alla fornitura e alla posa in opera di quanto contrattualmente definito per ciascun Ordine di acquisto presso i locali indicati **senza che sia organizzato alcun deposito o magazzino temporaneo presso i locali di Sport e Salute.**

L'onere della custodia delle forniture sarà a carico del Fornitore che dovrà predisporre quanto necessario a tal fine presso locali di propria competenza e restando nella sua piena ed esclusiva responsabilità la custodia e la conservazione di tutte le forniture fino alla comunicazione, da parte di Sport e Salute, della verifica di conformità come indicato al successivo articolo 27.

Ai fini della completezza e della conformità della fornitura si fa presente che il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, si impegna a visitare i luoghi interessati dai singoli Ordini di acquisto e di farsi carico della risoluzione delle eventuali problematiche connesse al trasporto e alla posa in opera di quanto richiesto per ciascun Ordine di acquisto.

Tutte le operazioni di trasporto e posa in opera, le relative lavorazioni e la componentistica necessaria al completo montaggio di ogni elemento di ciascun Ordine di acquisto costituiscono onere esclusivo del Fornitore che avrà cura di eseguirli, a proprie spese, in condizioni di assoluta sicurezza per le persone e le cose coinvolte in tali operazioni e ponendo in essere tutte le necessarie attività per prevenire possibili danni a persone o cose presenti nelle sedi interessate.

La responsabilità della fornitura e posa in opera, nelle sedi di Sport e Salute indicate dai relativi Ordini di acquisto, resta in capo al Fornitore che dovrà trasmettere la necessaria documentazione tecnica, manuali d'uso, certificati di garanzia, completa dell'indicazione dei carichi massimi ammissibili e relative specifiche tecniche per ogni altro arredo comprese le indicazioni specifiche per le forniture destinate a sostenere dei carichi.

In caso di difetti rilevati alla consegna o in caso di non corrispondenza tra i prodotti consegnati e l'Ordine di acquisto, il Fornitore sarà tenuto, a propria cura e spese, alla sostituzione dei prodotti difformi o alla consegna dei prodotti di sostituzione entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Scaduto il termine indicato, Sport e Salute si riserva la facoltà di acquistare presso terzi i prodotti non conformi o consegnati in ritardo addebitando al Fornitore tutte le relative spese.

Fino alla data di consegna delle forniture per ultimazione delle attività e del certificato di regolare esecuzione di ciascun Ordine di acquisto, tutti gli elementi e gli arredi consegnati e posti in opera restano sotto la responsabilità del Fornitore.

Tutti i prodotti richiesti dovranno essere inseriti in idonei imballaggi; ciascun imballaggio dovrà riportare all'esterno l'indicazione della tipologia e del numero dei materiali contenuti.

L'imballaggio dovrà essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne dovrà garantire l'integrità finale.

Articolo 11 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE- MAGAZZINO FORNITURE

Prima dell'avvio dell'installazione delle forniture richieste con il presente Accordo Quadro per ciascun Ordine di acquisto, il Fornitore si impegna a predisporre il cantiere per lo svolgimento delle attività esclusivamente all'interno dei locali o nei luoghi che verranno indicati dai Referenti delle rispettive Sedi di Sport e Salute.

Tutti gli apprestamenti dovranno essere predisposti dal Fornitore in piena conformità con le normative vigenti in merito alla tutela della salute e della sicurezza delle persone impegnate.

Durante le operazioni di montaggio e installazione delle forniture **non potranno essere utilizzate aree o zone di magazzino** presso i locali o gli edifici di Sport e Salute e il Fornitore **dovrà provvedere a organizzare un magazzino presso la propria struttura** facendo arrivare, nell'area di lavoro negli uffici delle Sedi di Sport e Salute e per ciascun Ordine di acquisto, soltanto le forniture che verranno progressivamente installate e avendo cura di limitare la presenza delle forniture e dei relativi imballaggi soltanto nei locali indicati da Sport e Salute e per il tempo strettamente necessario al loro montaggio e al successivo smaltimento dei materiali di risulta e imballaggi.

Anche gli imballaggi, una volta estratti gli arredi contenuti, dovranno essere prontamente rimossi dalle aree di lavoro negli uffici di Sport e Salute e avviati a stoccaggio presso depositi del Fornitore o allo smaltimento presso discariche autorizzate.

Articolo 12 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Sport e Salute, sulla base della propria programmazione dei vari Ordini di acquisto provvederà a rendere disponibili i locali e potrà richiedere, per necessità di funzionamento degli uffici, delle modifiche dei tempi e delle modalità di attuazione delle varie fasi di lavorazione di ciascun Ordine di acquisto.

Qualora tali modifiche costituiscano fonte di oggettivo ritardo per le attività del Fornitore per i singoli Ordini di acquisto, quest'ultimo potrà richiedere una proroga dei termini di consegna parziali o finali.

La semplice consegna e **installazione frazionata** degli arredi relativi ai singoli Ordini di acquisto nei vari locali per ragioni funzionali e gestionali eventualmente richiesta da Sport e Salute, non costituirà titolo per la richiesta di proroga da parte del Fornitore, a meno di comprovati impedimenti e non comporterà alcun onere aggiuntivo per Sport e Salute.

Articolo 13 DURATA E MODALITA' DI GESTIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Come specificato al precedente articolo 2, il presente Accordo Quadro avrà la **durata di anni 3** (tre) pertanto la consegna e il montaggio delle forniture dei singoli Ordini di acquisto oggetto del presente Accordo Quadro dovranno concludersi entro i tre anni a decorrere dalla firma dell'Accordo stesso. Successivamente a tale data le Parti, previo adeguato preavviso, provvederanno alla stesura del verbale di ultimazione delle operazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

Dalla data del verbale di inizio della fornitura del primo Ordine di acquisto decorre, pertanto, il termine contrattuale previsto per l'ultimazione delle attività dell'Accordo Quadro.

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa indicato al precedente articolo 4, le Parti potranno concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori **12** mesi,

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Nel corso dell'esecuzione del contratto Sport e Salute si riserva la facoltà di chiedere e il Fornitore ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Sport e Salute, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, nel caso durante l'attuazione del presente Accordo Quadro si renda necessaria l'individuazione di un nuovo contraente, si riserva la facoltà di rideterminare i tempi di attuazione del presente Accordo Quadro.

Sport e Salute, inoltre, si riserva la facoltà di concedere delle proroghe richieste dal Fornitore nel caso di modifiche delle tempistiche di montaggio delle forniture degli Ordini di acquisto rese necessarie da esigenze di funzionamento dei vari uffici.

Entro 15 giorni dalla data di completamento di ciascun Ordine di acquisto **verrà comunicata da Sport e Salute la verifica di conformità** del singolo Ordine di acquisto.

Dopo il completamento dell'ultimo Ordine di acquisto verrà redatto il **certificato di ultimazione finale** delle attività relative al presente Accordo Quadro.

Articolo 14 RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Entro 3 giorni lavorativi dalla stipula del contratto il Fornitore dovrà comunicare a Sport e Salute il nominativo e i relativi dati del Responsabile per la gestione dell'Accordo quadro.

Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti di Sport e Salute per tutta la durata dell'Accordo Quadro e avrà la delega di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore anche ai fini della sottoscrizione dei documenti tecnici e contabili che verranno redatti nel corso dell'esecuzione del Accordo stesso.

Articolo 15 GARANZIA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

Il Fornitore assume l'obbligo di garantire a Sport e Salute il perfetto funzionamento di tutto quanto fornito, per tutta la durata contrattuale, e per il successivo periodo di garanzia delle forniture stabilito in 5 anni (o periodo migliorativo offerto in sede di gara) a decorrere dalla data di verifica di conformità delle forniture di cui al precedente articolo 27, senza alcun onere aggiuntivo da parte di Sport e Salute.

Il Fornitore in tal caso si impegna ad effettuare a proprie spese tutte le opere necessarie di riparazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di Sport e Salute.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio che dovesse necessitare.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte.

Nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell'efficienza del bene, il Fornitore deve provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di Sport e Salute.

La garanzia non comprende i difetti causati da:

- normale usura nel tempo
- uso improprio e manomissione
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per cui gli arredi sono stati concepiti, interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni
- causa di forza maggiore

Per le parti soggette a consumo il Fornitore deve garantire la disponibilità di ricambi per almeno 5 anni dall'acquisto dell'arredo; oppure rendere disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali.

I pezzi di ricambio sono acquistabili secondo i prezzi di listino praticati dal Fornitore al momento della sostituzione, con applicazione della percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine sopra indicato, Sport e Salute potrà spedire al Fornitore gli articoli contestati con spese di trasporto a carico dello stesso, richiedendo la loro tempestiva sostituzione.

Nell'ipotesi di cui al precedente periodo, Sport e Salute si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato.

Il Fornitore si impegna a tenere sollevato ed indenne Sport e Salute da eventuali controversie che dovessero insorgere su dispositivi e materiali coperti da brevetto ed oggetto della fornitura.

Articolo 16 REPORTISTICA MENSILE

Durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore è tenuto a produrre e trasmettere mensilmente a Sport e Salute, entro la prima settimana del mese, un report in formato Excel, contenente le seguenti informazioni per ciascun Ordine di acquisto:

- Prodotto ordinato;
- Formato, caratteristiche articolo;
- Quantità ordinate;
- Prezzo unitario;
- Prezzo totale;
- Riferimento Ordine di acquisto.

Articolo 17 GESTIONE DEI RECLAMI

Sport e Salute potrà segnalare al Fornitore le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo l'applicazione della penale prevista per le singole fattispecie.

Con riferimento alla tabella sotto riportata “TIPOLOGIA DI RECLAMO”, qualora il numero totale dei reclami pervenuti nell’arco temporale di 3 mesi sia uguale o superiore a 5 reclami relativi a diverse tipologie di reclamo, ovvero uguale o superiore a 3 reclami della medesima tipologia di reclamo, verrà applicata la penale indicata al successivo articolo 18:

TIPOLOGIA DI RECLAMO	
A	Difformità qualitativa (quale a titolo esemplificativo la mancata corrispondenza per tipologia tra prodotti richiesti e prodotti consegnati o differenze nella finitura) e/o quantitativa in difetto (numero di prodotti) tra l’ordine di acquisto e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate successivamente alla data di consegna.
B	Mancata consegna entro i tempi e/o nelle modalità stabilite nell’Ordine di acquisto
C	Mancata sostituzione di prodotti non conformi entro i tempi e/o nelle modalità stabilite nel presente Capitolato
D	Presenza di non conformità nelle attività di montaggio/smontaggio
E	Mancata reperibilità del Responsabile contratti

Gli eventuali reclami di cui ai commi precedenti, verranno contestati per iscritto al Fornitore da Sport e Salute; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Sport e Salute, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà a norma del precedente comma secondo.

Articolo 18 PENALI

Penali per ritardi nella consegna

In caso di ritardo nella consegna rispetto al termine indicato al termine contrattualmente definito per ciascun Ordine di acquisto, verranno applicate le seguenti penalità:

- a) 2 % dell’importo del valore della merce consegnata in ritardo per ogni giorno lavorativo di ritardo e per i primi 5 giorni;
- a) 4 % dell’importo come sopra per ogni giorno lavorativo di ritardo dopo i primi 5 giorni e fino al giorno dell’espletamento della fornitura.

Se il ritardo dovesse superare il decimo giorno senza che il Fornitore abbia provveduto alla consegna integrale di quanto dovuto, Sport e Salute, oltre al diritto di applicare le penalità maturate, si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto relativo al presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Penali in caso di consegna di articoli non conformi

In caso di consegna di articoli non conformi verranno applicate le seguenti penali:

- 3 % dell’importo del valore della merce risultata non conforme per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 10 e per i primi 5 giorni lavorativi;
- 6 % dell’importo come sopra per ogni giorno lavorativo dopo i primi 5 giorni lavorativi e fino al giorno della sostituzione definitiva.

Decorso 10 giorni lavorativi rispetto al termine stabilito al precedente articolo 10, senza che il Fornitore abbia provveduto alla sostituzione integrale di quanto dovuto, sarà facoltà di Sport e Salute risolvere il contratto relativo al presente Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Penali in caso di vizi e difetti rilevati durante il periodo di garanzia

In caso di vizi e difetti rilevati durante il periodo di garanzia verranno applicate le seguenti penali:

- 2 % dell'importo del valore della merce, per la quale sono stati rilevati vizi e difetti, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti al precedente paragrafo 15 e per i primi 5 giorni lavorativi;
- 4 % dell'importo come sopra per ogni giorno lavorativo dopo i primi 5 giorni lavorativi e fino al giorno della sostituzione (riparazione, nel caso di intervento in loco) definitiva.

Decorsi 10 giorni lavorativi rispetto al termine stabilito al precedente articolo 15, senza che il Fornitore abbia provveduto alla sostituzione integrale di quanto dovuto (o alla riparazione, nel caso di intervento in loco), sarà facoltà di Sport e Salute risolvere il contratto relativo al presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Penali in caso di ritardi nell'invio della Reportistica

In caso di ritardo nell'invio della reportistica verrà applicata una penale pari a € 10,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine previsto.

Penali in caso di raggiungimento del numero massimo di reclami

Con riferimento alla tabella "TIPOLOGIA DI RECLAMO" riportata al precedente articolo 17, qualora il numero totale dei reclami pervenuti nell'arco temporale di 3 mesi sia uguale o superiore a 5, relativi a diverse tipologie di reclamo, ovvero uguale o superiore a 3, della medesima tipologia di reclamo, verrà applicata applicherà una penale di € 300,00.

Qualora il numero totale di reclami pervenuti nell'arco temporale di 3 mesi sia uguale o superiore a 10, relativi a diverse tipologie di reclamo, ovvero uguale o superiore a 6, della medesima tipologia di reclamo, Sport e Salute si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, fermo restando l'applicazione della penale sopra indicata.

Altre Penali

Per ogni altra inadempienza riconducibile a singole prestazioni non effettuate, effettuate in ritardo, e/o non conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, Sport e Salute applicherà una penale il cui importo singolo potrà variare da € 500,00 (cinquecento/00) fino a € 5.000,00 (cinquemila/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata.

Ritardi nella consegna non imputabili al Fornitore

Eventuali ritardi nella consegna non imputabili al Fornitore non daranno luogo all'applicazione delle penali qualora venga accertata la non responsabilità dello stesso.

Modalità di contestazione delle penalità

Nei casi sopra previsti Sport e Salute procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), assegnando al Fornitore un termine di 5 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 10 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, Sport e Salute adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione al Fornitore.

Sport e Salute potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto a qualsiasi titolo al Fornitore ovvero avvalersi della garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In ogni caso l'applicazione delle penalità previste nei precedenti paragrafi non pregiudica l'ulteriore diritto di Sport e Salute di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero a Sport e Salute dall'inadempienza del Fornitore.

Articolo 19 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Sport e Salute delle prestazioni subappaltate nell'ambito del presente Accordo Quadro.

Il Fornitore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del Codice, alle seguenti condizioni:

- il Fornitore dovrà aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato);
- dopo la stipula del contratto, il Fornitore dovrà depositare presso Sport e Salute l'originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- il Fornitore, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016, dovrà produrre:
 - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il Fornitore sia un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del consorzio;
 - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Sport e Salute provvederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al Fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. A tal fine il Fornitore dovrà comunicare a Sport e Salute la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti da Sport e Salute.

Il Fornitore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 20 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione, dopo il completamento delle attività relative a ciascun Ordine di acquisto, entro 60 giorni dalla data di trasmissione della fattura di ciascuna fornitura richiesta.

La fattura potrà essere emessa solo a seguito dell'emissione dell'Ordine di Acquisto – OdA da parte della Direzione Acquisti.

Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dal Fornitore.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, la fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: UFEEXY

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica anche le seguenti informazioni:

- Codice Identificativo Gara – <CIG>
- Numero Ordine di Acquisto – OdA

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, Sport e Salute rientra nell'ambito di applicazione dello split payment.

Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti di Sport e Salute, le relative fatture emesse:

- dovranno riportare l'annotazione "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti" ovvero "split payment" - "art. 17-ter D.P.R. 633/72";
- dovranno esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente da Sport e Salute all'Erario.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di regolare esecuzione e soltanto dopo l'emissione da parte di Sport e Salute, Direzione Acquisti, dell'ordine di acquisto (ODA).

Sport e Salute si riserva di non procedere al pagamento della fattura nei seguenti casi:

- che non sia trasmessa in modalità elettronica;
- per la quale si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo, non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
- per la quale si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA, indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA, ecc.).

Articolo 21 ONERI E RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a garantire per tutta la durata del presente Accordo Quadro il rispetto delle norme di legge in relazione ai materiali con cui gli arredi sono realizzati e a garantirne la conformità alle norme di legge in materia di sicurezza e di **applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 50/2016 e al d.M. 11/1/2017.**

Il Fornitore esegue le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro in piena autonomia, con assunzione a proprio rischio e carico di ogni onere e responsabilità in relazione all'apprestamento ed all'organizzazione dei mezzi, delle risorse umane e di tutto quanto necessario ad una esecuzione conforme ai documenti e alle specifiche contrattuali.

Il Fornitore prende atto e conferma che la conclusione del contratto relativo al presente Accordo Quadro non determina, in nessun caso, l'assunzione da parte di Sport e Salute di obblighi di qualsiasi natura e genere nei riguardi di dipendenti, collaboratori o ausiliari del Fornitore, salva l'applicazione dell'art. 1676 c.c. e dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.

Il Fornitore si impegna, inoltre:

- a fornire tutti i materiali anche se non specificatamente descritti nel presente capitolato ma la cui fornitura sia implicita o necessaria per una perfetta esecuzione della fornitura stessa o di parte di essa e/o per la relativa funzionalità;
- al ricevimento, trasporto, custodia presso un magazzino di propria disponibilità di tutti i materiali forniti sino alla consegna e relativa emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione;
- allo sgombero di tutti i materiali di risulta derivanti dalla fornitura oggetto dell'Accordo Quadro e pulizia del mobilio prima della consegna;
- alla produzione di tutte le certificazioni di conformità alle norme vigenti degli arredi e complementi di arredo forniti;
- a garantire un servizio di **assistenza post-vendita** relativamente a difetti rilevati entro il periodo di garanzia con conseguente riparazione o sostituzione delle parti non conformi o non funzionanti.

Nella fase di montaggio ed installazione della fornitura, il Fornitore dovrà adottare tutti gli accorgimenti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati restando pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone.

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto dagli altri documenti di gara e contrattuali, a:

- 1) manlevare e tenere indenne Sport e Salute dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della fornitura;
- 2) adottare tutte le misure atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché a consentire a Sport e Salute di monitorare, qualsiasi momento, la conformità delle forniture secondo quanto previsto negli atti di gara e nella documentazione e nelle campionature richiesto al Fornitore;
- 3) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- 4) assoggettarsi alla clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti con D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità del Fornitore, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti, Sport e Salute provvederà al pagamento delle somme dovute direttamente alle autorità competenti, rivalendosi sugli importi ancora spettanti al Fornitore o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva presentata;
- 5) provvedere a proprie spese e cura, e sotto la propria completa responsabilità, alla buona conservazione ed alla perfetta custodia di tutti gli articoli e beni concernenti la fornitura durante la loro posa e montaggio fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 6) provvedere al risarcimento degli eventuali danni eventualmente derivanti dall'esecuzione del contratto e arrecati a proprietà pubbliche o private e/o a persone, restando liberi ed indenni Sport e Salute ed il proprio personale;
- 7) provvedere alla manutenzione della fornitura fino alla approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- 8) predisporre entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'Ordine d'Acquisto un cronoprogramma esecutivo della fornitura e del montaggio in cantiere, che dovrà essere concordato con il referente di Sport e Salute al fine di coordinare le attività negli ambienti che riceveranno le forniture, come specificato nell'articolo 12. Contestualmente il Fornitore dovrà notificare a Sport e Salute il nominativo del direttore tecnico che dovrà essere persona

tecnicamente idonea a dirigere i lavori per conto del Fornitore, sempre reperibile sul posto durante l'esecuzione del montaggio, e che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini per conto degli incaricati di Sport e Salute ed assumersi ogni responsabilità circa l'esecuzione della fornitura. Sport e Salute si riserva la facoltà, in caso di inadempienza, di ordinare la sostituzione del personale tecnico dipendente del Fornitore;

- 9) assoggettarsi, rendendone indenne Sport e Salute, a tutti gli oneri conseguenti alla eventuale contemporanea presenza (successiva alla aggiudicazione) nel luogo di svolgimento delle prestazioni di più imprese o ditte con conseguente predisposizione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze);
- 10) osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di retribuzione, tutela, sicurezza, legislazione sociale, assicurazione, prevenzione degli infortuni e previdenza obbligatoria dei lavoratori;
- 11) uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico in vigore e riportato di seguito.
- 12) effettuare, se esplicitamente richiesto da Sport e Salute, sopralluogo presso gli ambienti da allestire al fine di verificarne misure e caratteristiche e redigere opportune soluzioni progettuali per l'allestimento mediante elaborati tecnici (planimetrie, prospetti interni..) da fornire al referente di Sport e Salute in formato dwg e/o pdf. Detto servizio comprende altresì l'assistenza tecnica per quanto riguarda materiali, colori, dimensioni, ecc...

Sono, inoltre, a carico del Fornitore:

- gli eventuali oneri per l'occupazione di suolo pubblico, permessi di accesso e sosta alla zona dei lavori con gli automezzi, eventuali permessi per carico – scarico merci;
- qualunque fornitura di mezzo d'opera ed ogni altra opera provvisoria occorrente per l'installazione e montaggio;
- la protezione e la sorveglianza necessarie per evitare rotture, danni, furti o manomissioni dei propri materiali e delle forniture installate fino alla data di ultimazione della fornitura risultante da apposito verbale;
- la pulizia quotidiana e finale dei locali da ogni elemento di risulta, sfrido, imballo, relativo alla fornitura e posa;
- la consegna, a fornitura ultimata e prima dell'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, di tutti i certificati di garanzia, dei manuali d'uso, di tutte le dichiarazioni di conformità e di tutte le certificazioni dei materiali e degli interventi sui collegamenti impiantistici;
- la dichiarazione del Fornitore di installazione di mobili certificati ai sensi della normativa prevenzione incendi;
- la fornitura di eventuali campioni richiesti dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Fornitore inoltre dovrà prevedere appropriati sistemi di protezione dei corpi illuminanti e delle altre apparecchiature elettriche esistenti, sia agli urti meccanici che ai detriti o alle polveri che si potranno produrre durante le lavorazioni di montaggio e installazione degli arredi e dei complementi. Tali approntamenti dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Con l'accettazione delle prestazioni oggetto del contratto, il Fornitore dichiara, inoltre, di aver valutato nell'offerta economica tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie, compresi gli oneri di sicurezza propri (evidenziati nell'offerta economica), prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sul corrispettivo dell'Accordo Quadro e, quindi, non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisoria. Il Fornitore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare l'elenco dettagliato dei prodotti.

Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto, allontanato dalle aree di lavoro con frequenza concordata con il Direttore dell'esecuzione e smaltito secondo le vigenti normative in materia e a totale onere del Fornitore.

Sport e Salute metterà a disposizione delle maestranze i servizi igienici, che, entro il termine della fornitura, dovranno essere puliti e sanificati a cura e spesa del Fornitore.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra sarà facoltà di Sport e Salute di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 22 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI ED IN MATERIA DI SICUREZZA A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, infine, ad accettare senza riserve i seguenti ulteriori obblighi:

- applicare integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per le località dove sono eseguite le prestazioni;
- trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali e, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, Sport e Salute effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del soggetto aggiudicatario per l'espletamento del servizio e procederà, nel caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della cauzione definitiva.

Sport e Salute è esplicitamente sollevato da ogni obbligo/responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal soggetto aggiudicatario all'esecuzione delle attività relative alla fornitura oggetto del presente Capitolato per quanto attiene a retribuzione, contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro con il soggetto aggiudicatario secondo le leggi ed i contratti collettivi nazionali di categoria in vigore.

Qualora si rendesse necessaria l'attuazione di specifiche misure di sicurezza, il relativo importo verrà calcolato e indicato all'interno dell'ordinativo.

L'attività lavorativa del Fornitore non prevede alcuna interferenza con l'attività del personale di Sport e Salute che, pertanto, non ha provveduto alla redazione del DUVRI, in quanto non sussistono rischi di interferenza.

In caso di interferenze insorgenti dopo la pubblicazione del presente capitolato sarà cura del Fornitore provvedere alla redazione del DUVRI.

Resta immutato l'obbligo per il Fornitore di elaborare il proprio documento di valutazione rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. E', quindi, onere del Fornitore tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza previsti dalle proprie mansioni aziendali.

Il Fornitore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda

l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. 81/2008. Il Fornitore, prima della stipula del contratto, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione alla propria capacità organizzativa e gestionale per la programmazione e l'attuazione della prevenzione, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e a fornire il documento di cui all'articolo 28 dello stesso decreto. Tale possesso dovrà sussistere per tutta la durata del presente Accordo Quadro.

Articolo 23 ONERI DI SPORT E SALUTE

Sport e Salute provvederà mettere a disposizione del Fornitore le aree di lavorazione e i servizi igienici predisponendo le necessarie autorizzazioni per l'accesso di personale, mezzi e materiali del Fornitore.

Sport e Salute resta esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore durante l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo della fornitura.

Sport e Salute declina ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possano essere apportati in cantiere o posti in opera dal Fornitore e ciò finché non sia stato emesso il **verbale di completamento della singola fornitura**.

Articolo 24 COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fornitore, in relazione agli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, espressamente solleva Sport e Salute da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia di Sport e Salute, sia del Fornitore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dei vari Ordini di acquisto.

Il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

A tale scopo il Fornitore si impegna a stipulare, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, con primaria Compagnia di Assicurazione apposite polizze RCT/RCO (Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dal Fornitore o da persone di cui il Fornitore è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'Accordo Quadro), in cui venga esplicitamente indicato che Sport e Salute viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura:

- a) dei danni procurati ai locali nei quali viene eseguita la fornitura dei singoli Ordini di acquisto del presente Accordo Quadro;
- b) dei danni arrecati ai beni di Sport e Salute e dei vicini in caso di incendio.

La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni).

Sport e Salute è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Fornitore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo definito dal contratto.

A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni) per sinistro con il limite di 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila) per persona.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata a Sport e Salute prima della sottoscrizione del contratto.

Il Fornitore potrà produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'Accordo Quadro ovvero (in via alternativa) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché conformi alle condizioni nonché ai limiti sopra riportati.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Si precisa che potrà essere prodotto il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle condizioni nonché dei limiti sopra previste/i.

Sport e Salute si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Posto che per tutta la durata del contratto (comprese le eventuali proroghe) il Fornitore ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto sopra indicato, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del contratto, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che come previsto all'articolo 19, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile, nei confronti di Sport e Salute, delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

Articolo 25 GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, il Fornitore dovrà prestare a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in favore di Sport e Salute rilasciata da soggetti previsti dalla normativa vigente in materia e dovrà avere **validità temporale fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità.**

In caso di aggiudicazione l'importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10 per cento della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20 per cento della medesima.

L'incremento percentuale sopracitato rispetto all'eccedenza del 10 per cento e del 20 per cento sull'importo complessivo offerto dovrà essere calcolato sull'importo della garanzia stessa.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore.

Nel caso in cui il Fornitore risulti in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento. Si applica la stessa riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella della certificazione di qualità, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50 per cento per possesso di certificazione UNI ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO= 14001.

L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50 per cento per possesso di certificazione UNI ISO 9000 per microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese in possesso, in relazione ai beni e servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto dell'Accordo Quadro, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010.

Le modalità di costituzione della garanzia definitiva sono riportate nel bando di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine la polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Sport e Salute, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Fornitore di proporre azioni presso l'autorità giudiziaria ordinaria.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore di Sport e Salute e intestate al Fornitore e dovranno essere corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Lo svincolo della garanzia definitiva verrà effettuato solo a seguito della preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità delle prestazioni rilasciato da Sport e Salute.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.

Articolo 26 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La gestione dell'esecuzione del contratto relativo al presente Accordo Quadro è affidata ai Direttori dell'esecuzione dei singoli Ordini di acquisto, che verranno successivamente comunicati da parte di Sport e Salute prima dell'avvio delle attività nelle relative Sedi.

I Direttori dell'esecuzione dei singoli Ordini di acquisto provvederanno al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto da parte del Fornitore verificando che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, che i beni oggetto della fornitura siano conformi a quanto stabilito nel contratto e vi sia la piena rispondenza alle vigenti normative in materia di sicurezza, che l'andamento dei lavori sia rispondente ai tempi previsti per la consegna e relativa installazione della fornitura oggetto del contratto.

Nel caso in cui i beni oggetto della fornitura non risultino conformi a quanto indicato in contratto, Sport e Salute ha il diritto di rifiutare i beni stessi e il Fornitore è obbligato al ritiro immediato dei beni medesimi rifiutati anche se sia già avvenuta l'installazione nonché alla relativa sostituzione nei termini concordati con i singoli Direttori dell'esecuzione dei vari Ordini di acquisto. Eventuali ritardi nel ritiro dei precitati beni sono a completo rischio del Fornitore, e quindi, senza responsabilità per Sport e Salute per ulteriori degni o deprezzamenti che i beni possano subire.

I Direttori dell'esecuzione dei singoli Ordini di acquisto, procederanno, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni attestata con relativo verbale di completamento della singola attività, a verificare che gli arredi installati e le loro caratteristiche tecniche siano rispondenti a quanto stabilito contrattualmente e ad accertare il perfetto stato delle finiture di tutte le parti mobili (ante, cerniere, cassetti, meccanismi di scorrimento, ecc.) al fine di verificare che durante le fasi di montaggio non si siano arrecati danni agli arredi.

Qualora in fase di verifica si dovessero riscontrare difetti di installazione e dei materiali, il Fornitore dovrà a proprie spese provvedere ad eliminare gli inconvenienti riscontrati entro un termine stabilito dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Direttore dell'esecuzione, a conclusione delle suddette operazioni, **procederà all'emissione del certificato di completamento della fornitura e all'emissione del certificato di verifica di conformità** del singolo Ordine di acquisto.

Articolo 27 VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO / VERIFICA DI CONFORMITA'

Il Fornitore si obbliga a consentire a Sport e Salute, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche anche durante il montaggio degli elementi di arredo oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Sport e Salute incluse le seguenti verifiche:

- verifica dei materiali legnosi sia strutturali che di finitura e delle relative caratteristiche di struttura e aspetto;
- verifica dei materiali per guarnizione, per il fissaggio e per accessori i quali, anche se non espressamente indicato, devono comunque risultare nuovi, di ottima qualità ed esenti da difetti;
- verifica delle dimensioni;
- verifica di tutte le parti costruttive degli arredi e degli accessori;
- verifica della regolarità del montaggio;
- verifica dei giunti e dei punti di collegamento dei vari materiali;
- verifica delle impiallaccature e delle placcature;
- verifica delle lucidature e delle laccature, che devono risultare uniformi, senza macchie e striature;
- verifica sui tessuti.

Per lo svolgimento delle suddette verifiche e delle eventuali prove a tal fine occorrenti, Sport e Salute ha facoltà di procedere, oltre alle analisi dirette sulle campionature, allo smontaggio di strutture o componenti già eseguiti, nonché al prelievo di campioni per sottoporli ad analisi sia diretta, sia presso il Produttore, se attrezzato allo scopo, sia presso laboratori specializzati, senza che il Fornitore possa pretendere alcun indennizzo o compenso di sorta.

Tutti gli oneri derivanti dalle suddette verifiche e prove restano a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa. Se la fornitura, a giudizio insindacabile di Sport e Salute, dovesse risultare in tutto o in parte di qualità inferiore, con caratteristiche o in condizioni diverse da quelle stabilite, il Fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese e a restituire, nel tempo all'occorrenza indicato, il materiale della qualità e tipologia stabilita.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione di Sport e Salute.

La documentazione relativa alle verifiche delle forniture previste dal presente Accordo quadro sarà costituita dai seguenti atti:

- dopo l'ultimazione delle attività relative a ciascun Ordine di acquisto verrà redatto il **certificato di completamento della singola fornitura**;
- entro 15 giorni dalla data del certificato di completamento di ciascun Ordine di acquisto **verrà comunicata la verifica di conformità della singola fornitura**. Se al termine dei 15 giorni non dovesse pervenire alcuna comunicazione vale il certificato di completamento;
- dopo il completamento dell'ultimo Ordine di acquisto verrà redatto il **certificato di ultimazione finale** delle attività;
- entro 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione finale **verrà redatto il certificato di verifica di conformità finale dell'Accordo quadro**, sottoscritto anche dal Fornitore.

Resta la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di predisposizione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, nel giorno convenuto per la redazione dei certificati di completamento delle singole forniture, il Fornitore o un suo delegato non dovessero essere presenti, il Direttore dell'esecuzione provvederà a nominare dei testimoni che presenzieranno alle operazioni di rito e che sottoscriveranno il certificato di completamento.

Il certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità è finalizzato a certificare che le prestazioni, le forniture e le conseguenti obbligazioni tecniche ed economiche del Fornitore per ciascun ordine di acquisto siano state eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle norme di settore. Con tale atto viene anche accertata la conformità della contabilità e dei relativi documenti.

Per le conseguenti operazioni dei certificati indicati al presente articolo, il Fornitore provvederà a mettere a disposizione, a propria cura e spese, le attrezzature e la manodopera necessarie a tal fine; in difetto il Direttore dell'esecuzione provvederà d'ufficio detraendo la spesa dal corrispettivo ancora dovuto al Fornitore.

Articolo 28 SOSPENSIONI E RIPRESE

Per ragioni dovute a impedimenti oggettivi o per comprovati motivi di interesse generale che dovessero sorgere nel corso della fornitura dei singoli Ordini di acquisto oggetto del presente Accordo Quadro, Sport e Salute ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, lo svolgimento delle attività dandone tempestiva comunicazione al Fornitore che sarà invitato dal Direttore dell'esecuzione a redigere un verbale in contraddittorio sullo stato delle operazioni e l'eventuale presenza di materiali in cantiere.

Nel caso la durata della sospensione fosse contenuta entro 90 giorni lavorativi, il Fornitore non potrà pretendere risarcimenti o qualsivoglia indennità.

Qualora la sospensione avesse durata superiore a tale termine, il Fornitore potrà recedere dal contratto.

Nel momento in cui siano venute meno le cause che hanno determinato la sospensione delle attività, il Direttore dell'esecuzione provvederà a convocare il Fornitore per l'immediata ripresa delle stesse.

Articolo 29 DOCUMENTI CHE REGOLANO L'ACCORDO QUADRO

I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti relativi al presente Accordo Quadro sono:

- a) Contratto;
- b) Lettera di invito e relativi allegati;
- c) Capitolato speciale d'appalto;

- d) Schede descrittive dei prodotti (Allegato 1);
- e) Specifiche tecniche delle forniture (Allegato 2);
- f) Elenco prezzi delle forniture (Allegato 3);
- g) Offerta economica presentata dal Fornitore;
- h) Leggi, regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che riguardano la fornitura oggetto dell'Accordo Quadro, ancorché non espressamente richiamate nel contratto e nel capitolato speciale d'appalto.

Le specifiche tecniche delle forniture, allegate al presente capitolato e di cui costituiscono parte integrante, forniscono le prescrizioni costruttive e la specificazione dei materiali degli elementi richiesti con il presente Accordo Quadro.

La conformità delle forniture richieste con quanto prescritto sarà verificata anche attraverso adeguata campionatura dei materiali finalizzata a verificare i singoli componenti e la relativa conformità alle norme **vigenti incluse quelle relative ai Criteri Ambientali Minimi di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 50/2016 e al d.M. 11/1/2017.**

Le schede tecniche di identificazione degli elementi sono finalizzate alla descrizione dimensionale complessiva di ciascuna parte della fornitura oltre che all'identificazione del codice di riconoscimento di ogni singolo articolo.

Gli elementi di valutazione per la verifica della campionatura da parte di Sport e Salute rappresentano la specifica tecnica di riferimento per l'analisi delle campionature che il Fornitore dovrà presentare in sede di offerta.

Articolo 30 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore, i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni relative all'organizzazione e ai metodi di produzione di Sport e Salute di cui vengano a conoscenza, per effetto del contratto o in relazione ad esso.

Il Fornitore è obbligato a trattare con la massima riservatezza le informazioni e i dati, sia scritti sia verbali, forniti ad esso o ai suoi dipendenti/collaboratori da parte di Sport e Salute medesimo per effetto del contratto o in relazione ad esso, ovvero quelli di cui venga a conoscenza in esecuzione dello stesso.

Il Fornitore è obbligato altresì a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte - salvo preventivo assenso di Sport e Salute - i predetti dati ed informazioni a chicchessia, in particolare con riferimento ad incarichi di analoga natura che gli siano eventualmente conferiti da terzi.

La suddetta autorizzazione è condizionata all'indicazione, da parte del Fornitore, dell'oggetto, dello scopo e del destinatario delle predette informazioni.

È vietata al Fornitore, ad eccezione di quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, l'utilizzazione per qualsiasi scopo o ragione dei marchi, dei loghi e della denominazione sociale di Sport e Salute.

È ammessa la menzione del rapporto contrattuale con Sport e Salute nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

I predetti dati ed informazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Salvo che non sia espressamente autorizzato da Sport e Salute a seguito di specifico accordo, è fatto divieto al Fornitore di apporre sulle apparecchiature utilizzate per l'esecuzione del contratto, messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo o natura, ivi compresi quelli che, mediante l'utilizzazione di

loghi o immagini, possano essere ricondotti ad un determinato produttore ed anche in assenza di indicazione del relativo marchio.

In caso di inosservanza, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui sopra sarà facoltà di Sport e Salute di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 31 DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

[FINE DEL DOCUMENTO]

Allegati

Allegato 1: Schede descrittive dei prodotti

Allegato 2: Specifiche tecniche delle forniture

Allegato 3: Elenco prezzi